IT

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln

(Causa C-275/12) (1)

(Cittadinanza dell'Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Cittadino di uno Stato membro — Studi svolti in un altro Stato membro — Sussidio di studio — Presupposti — Periodo di formazione superiore o pari a due anni — Conseguimento di un diploma professionale)

(2013/C 367/26)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

### **Parti**

Ricorrente: Samantha Elrick

Convenuta: Bezirksregierung Köln

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Concessione di un sussidio di studio («BAföG») — Normativa di uno Stato membro che prevede la concessione di un tale sussidio per una determinata formazione, della durata di un anno, dispensata sul territorio nazionale, mentre l'esclude per una formazione analoga in un altro Stato membro

## Dispositivo

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro come quella in esame nel procedimento principale, che subordina la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in tale Stato membro, al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Causa C-276/12) (1)

(Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri in materia di imposte dirette — Scambio d'informazioni su richiesta — Procedimento fiscale — Diritti fondamentali — Limite alla portata degli obblighi dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto nei confronti del contribuente — Insussistenza di un obbligo d'informare il contribuente della richiesta di assistenza — Insussistenza di un obbligo d'invitare il contribuente a partecipare all'audizione di testimoni — Diritto del contribuente di rimettere in discussione l'informazione scambiata — Contenuto minimo dell'informazione scambiata)

(2013/C 367/27)

Lingua processuale: il ceco

## Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

### **Parti**

Ricorrente: Jiří Sabou

Convenuto: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyssí správní soud — Interpretazione degli articoli 1, 2, 6, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 303, pag. 1) — Diritti fondamentali del contribuente nel corso di un procedimento fiscale a suo carico, quali: diritto di essere informato della decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente di procedere ad una richiesta di informazioni; di partecipare alla formulazione di tale richiesta; di essere informato in anticipo del fatto che si terrà l'audizione di testimoni nello Stato richiesto e di partecipare a tale audizione; nonché diritto di contestare la veridicità delle informazioni fornite dalle autorità competenti di detto Stato

# Dispositivo

1) Il diritto dell'Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte sui premi assicurativi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, e dal diritto fondamentale al contraddittorio, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce al contribuente di uno Stato membro il diritto di essere informato della richiesta di assistenza inoltrata da tale Stato a un altro Stato

<sup>(1)</sup> GU C 250 del 18.8.2012.

membro al fine, in particolare, di verificare i dati forniti dallo stesso contribuente nell'ambito della sua dichiarazione dei redditi, né il diritto di partecipare alla formulazione della domanda indirizzata allo Stato membro richiesto né il diritto di partecipare alle audizioni di testimoni organizzate da quest'ultimo Stato.

2) La direttiva 77/799, come modificata dalla direttiva 2006/98, non disciplina la questione delle condizioni alle quali il contribuente può contestare l'esattezza dell'informazione trasmessa dallo Stato membro richiesto e non impone alcun obbligo particolare quanto al contenuto di quest'ultima.

(1) GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»

(Causa C-277/12) (1)

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Incidente stradale — Decesso dei genitori del richiedente minorenne — Diritto del figlio al risarcimento — Danno immateriale — Risarcimento — Copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria)

(2013/C 367/28)

Lingua processuale: il lettone

### Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

### Parti

Ricorrente: Valentīna Balakireva

Convenuta: AAS «Baltikums»

# Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstakas tiesas Senats — Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) e dell'articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17) — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Possibilità d'includere i danni morali nel risarcimento obbligatorio dei danni alle persone —

Normativa nazionale che prevede un importo per il risarcimento dei dolori e delle sofferenze psichiche nettamente inferiore all'importo stabilito dalle direttive per il risarcimento dei danni alle persone.

## Dispositivo

- 1) Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.
- 2) Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5.

(1) GU C 235 del 4.8.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Germania) — Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Causa C-291/12) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Passaporto biometrico — Impronte digitali — Regolamento (CE) n. 2252/2004 — Articolo 1, paragrafo 2 — Validità — Fondamento giuridico — Procedura d'adozione — Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla tutela dei dati personali — Proporzionalità]

(2013/C 367/29)

Lingua processuale: il tedesco

## Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen